Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Il sistema a punti per il danno parentale tra tabelle e limiti

Liquidazione equitativa, dialettica tra Milano e Roma e novità della questione nell'ordinanza n. 1497/2026

GM Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile & Responsabilità Civile e Risarcimento 30 Ottobre 2026

Lettura 13 min

SCHEDA APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Approfondimento Scientifico

INQUADRAMENTO
Dottrina e Giurisprudenza

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale va applicata la tabella basata sul sistema a punti, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno, e segnatamente della tabella a forbice, ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione, la richiesta di applicazione della tabella a punti formulata per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali non dedotti nel perimetro della cognizione d'appello.

Stato della questione e quadro aggiornato al 30 Ottobre 2026: la Suprema Corte circoscrive l'operatività del sistema tabellare a punti per il danno da perdita parentale, chiarendo che l'omessa censura dell'originario criterio a forbice nei gradi di merito preclude l'invocazione di nuove tabelle per la prima volta in Cassazione, vertendosi su distinti presupposti materiali di fatto.

ABSTRACT (ITALIANO)

L'ordinanza della **Cassazione Civile n. 1497/2026** definisce i limiti processuali all'invocazione del sistema a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Pur ribadendosi che la clausola di **valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.** trova la propria fisiologica concretizzazione nel meccanismo a punti adottato dalle tabelle di Roma e Milano 2022, la Suprema Corte stabilisce che la richiesta di applicare tale modello per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile per novità della questione. Qualora la parte abbia contestato in appello soltanto la misura minima della **tabella a forbice** senza dolersi del criterio di calcolo, il **devolutum processuale** resta cristallizzato, impedendo l'introduzione di nuovi parametri materiali in Cassazione.

ABSTRACT (ENGLISH)

Civil Court of Cassation order no. 1497/2026 clarifies the procedural boundaries governing the point-based evaluation of loss of parental relationship under Article 1226 of the Italian Civil Code. While reasserting that equitable assessment requires transparent point systems such as those formulated in Rome and Milan (2022 edition), the Court holds that requesting such criteria for the first time in Cassation is inadmissible as a novel issue. When an appellant only challenges the minimum amount under bracket tables without contesting the method, the scope of review remains fixed, barring factual reassessment.

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Funzione di certezza del sistema a punti: la quantificazione del danno parentale postula una tabella a punti analitica volta a garantire trasparenza ed evitare arbitrari scostamenti territoriali ex art. 1226 c.c.

02.
Equipollenza tra tabelle di Milano e Roma: non sussiste alcuna graduazione gerarchica tra il modello a punti di Roma e quello integrato di Milano del 2022, entrambi idonei a guidare l'apprezzamento equitativo.

03.
Preclusione per novità in Cassazione: è inammissibile il motivo di legittimità che pretenda l'adozione della tabella a punti se nei gradi di merito la parte si è limitata a censurare l'importo minimo della tabella a forbice.

04.
Onere di deduzione nel gravame: la diversità degli elementi materiali tra i due metodi impone al difensore di formulare uno specifico motivo d'appello deducendo il concreto scarto risarcitorio.

01. IL FONDAMENTO NORMATIVO E L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA A PUNTI PER IL DANNO PARENTALE

Nell'articolata pronuncia resa da **Cassazione Civile, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1497**, il Supremo Collegio torna a interrogarsi sulla corretta conformazione della **tutela risarcitoria della famiglia**. La questione dogmatica investe la fisionomia del **sistema a punti per il danno parentale**, esaminato nel delicato raccordo tra l'esigenza di **uniformità distributiva del risarcimento** e i vincoli processuali che governano il sindacato di legittimità. La liquidazione del pregiudizio patito per la recisione traumatica del vincolo affettivo si colloca all'incrocio tra la tutela costituzionale della persona e il potere equitativo del magistrato.

La disciplina ordinamentale dell'obbligazione risarcitoria poggia sul combinato disposto degli artt. 2056 e art. 2059 c.c., la cui attuazione pratica richiede l'impiego della **valutazione equitativa giudiziale**. L'assenza di un dato economico oggettivo di riferimento non autorizza, tuttavia, il ricorso a un arbitrio meramente soggettivo. L'esperienza giurisprudenziale dell'ultimo decennio testimonia lo sforzo costante di elaborare **parametri di calcolo predeterminati**, idonei a garantire una **parità di trattamento sostanziale** tra cittadini incorsi nel medesimo evento luttuoso su scala nazionale.

1.1 — La concretizzazione della clausola generale di equità ex art. 1226 c.c.

Il potere conferito al giudice di merito dall'art. 1226 c.c. non si risolve in una facoltà discrezionale svincolata da controlli razionali. La giurisprudenza di nomofilachia ha chiarito che le **tabelle di liquidazione** rappresentano la concretizzazione in forma di **fattispecie tipizzata** della clausola generale di equità[1]. Attraverso lo strumento tabellare, il precetto normativo astratto si traduce in **criteri di quantificazione uniformi**, consentendo di ponderare la gravità della lesione sulla scorta di **fattori oggettivi verificabili**.

L'adozione del sistema risponde a un imperativo di **certezza del diritto** e di **trasparenza motivazionale**. Il sindacato sul rispetto dei parametri tabellari consente alla Corte regolatrice di verificare la coerenza logica della determinazione giudiziale, espungendo soluzioni punitive o meramente simboliche. L'equità integrativa postula un giudizio di comparazione fondato sulla normalità delle **relazioni affettive infrante**, preservando l'effettività della **riparazione integrale del danno** non patrimoniale subito dai congiunti superstiti.

La concretizzazione del modello tabellare implica che il magistrato non possa discostarsi dai valori condivisi se non fornendo una **motivazione rigorosa ed esaustiva** sulle peculiarità del caso concreto. Quando il decidente disattende i criteri orientativi senza evidenziare specifiche anomalie della fattispecie, la statuizione incorre nel vizio di **violazione di legge** per erronea applicazione della clausola di equità. Il controllo di legittimità presidia l'omogeneità delle liquidazioni, impedendo che l'esito risarcitorio dipenda dal foro territorialmente adito.

1.2 — Dal modello a forbice puro alla predeterminazione analitica dei parametri

Nel quadro storico della liquidazione del danno parentale, il primo approccio operativo era imperniato sulla tradizionale **tabella a forbice**. Tale impostazione, storicamente elaborata dall'Osservatorio di Milano, individuava un **minimo e un massimo monetario** per ciascuna categoria di congiunto. All'interno di tale amplissimo intervallo economico, la determinazione dell'importo finale era rimessa al prudente apprezzamento dell'organo giudicante, il quale procedeva alla personalizzazione sulla scorta di indici non rigidamente prefissati.

L'eccessiva ampiezza della forbice risarcitoria ha sollevato crescenti **rilievi critici in dottrina** e nella giurisprudenza di legittimità. Il divario sproporzionato tra il valore basale e il tetto massimo rischiava di sfociare in **decisioni disomogenee e imperscrutabili**, favorendo oscillazioni quantitative non giustificate dalle risultanze probatorie. La mancanza di un valore monetario puntuale rendeva oltremodo arduo per il difensore censurare l'apprezzamento di merito sotto il profilo del **difetto di motivazione**.

Da tale constatazione è scaturito il decisivo orientamento inaugurato dalla celebre pronuncia n. 10579 del 2021, la quale ha imposto il passaggio al **metodo del punto variabile**. La transizione dogmatica esige che la determinazione del quantum scaturisca dalla sommatoria di punteggi attribuiti a **circostanze fattuali tipizzate**, quali l'età delle parti, la convivenza e l'intensità del legame. Tale evoluzione strutturale ha trasformato la quantificazione del danno da operazione intuitiva a **procedimento logico-matematico controllabile**.

02. LA DIALETTICA TRA LE TABELLE DI MILANO E ROMA E L'ASSENZA DI GERARCHIA ASTRATTA

La progressiva convergenza verso il metodo tabellare a punti ha generato una complessa **dialettica tra gli uffici giudiziari** territoriali, polarizzata storicamente attorno ai sistemi elaborati dai Tribunali di Roma e di Milano. L'esigenza di superare l'indeterminatezza del criterio a forbice ha condotto alla costruzione di meccanismi basati su **griglie di valutazione parametrizzate**. Tale evoluzione pone all'attenzione del giurista la questione centrale relativa all'esistenza di una preferenza normativa o nomofilattica a favore dell'uno o dell'altro prontuario nell'esercizio del potere equitativo.

2.1 — I cinque parametri cardine e la struttura del punto base

La conformazione moderna del **sistema a punti per il danno parentale** postula l'attribuzione di un punteggio analitico fondato su cinque fattori circostanziali indefettibili. Come chiarito dalla **Cassazione Civile, ordinanza 24 ottobre 2025, n. 28257**, le tabelle di Milano integrate nel giugno del 2022 recepiscono pienamente le indicazioni di legittimità, ancorando la quantificazione all'età della vittima primaria, all'età del congiunto superstite, alla convivenza, alla sopravvivenza di altri familiari e alla qualità della relazione affettiva perduta [2].

Il meccanismo operativo poggia sulla determinazione di un **valore monetario di base del punto**, ricavato dall'estrazione statistica dei precedenti giurisprudenziali conformi. Su tale base imponibile agiscono i punteggi correlati all'**intensità del vincolo biologico** e relazionale, consentendo di graduare il risarcimento attraverso un'operazione di moltiplicazione rigorosa. Il sistema prevede altresì un tetto massimo (*cap*), volto a scongiurare duplicazioni risarcitorie o esiti sproporzionati rispetto alle condizioni economico-sociali dell'ordinamento.

La rilevazione della qualità del rapporto impone alle parti un puntuale **onere di allegazione fattuale**. Non basta dedurre formalmente il grado di parentela, occorrendo dimostrare la concreta frequentazione, la condivisione di progetti esistenziali o il mutuo supporto morale. La presenza di un punteggio modulare permette al giudicante di valorizzare le specificità del legame, evitando la standardizzazione del dolore e offrendo una **liquidazione personalizzata e trasparente**.

2.2 — Quando sussiste una preferenza tra le tabelle di Milano e Roma?

Tra le tabelle di Milano e di Roma non sussiste alcuna preferenza gerarchica astratta nell'ordinamento, purché entrambi i sistemi applichino un metodo a punti conforme ai parametri di legittimità. Il giudice di merito è libero di adottare l'uno o l'altro criterio, rimanendo censurabile solo la violazione dei fattori di ponderazione o l'omessa motivazione sullo scostamento dai dati tabellari.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente escluso che possa predicarsi la superiorità ontologica del prontuario capitolino rispetto a quello ambrosiano rinnovato nel 2022. Entrambe le formulazioni costituiscono **idoneo criterio di quantificazione** equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Rientra nella discrezionalità del magistrato territoriale la scelta dello strumento che, in relazione alle peculiarità della vicenda, consenta di pervenire a una **stima proporzionata e congrua** del pregiudizio [1].

La doglianza con cui il ricorrente in cassazione si limiti a rivendicare l'applicazione delle tabelle milanesi in luogo di quelle romane (o viceversa) è priva di consistenza dogmatica. In assenza di una puntuale dimostrazione che l'applicazione dei criteri prescelti abbia determinato una **macroscopica sproporzione risarcitoria**, l'opzione giudiziale sfugge al controllo di legittimità. L'auspicio di una futura tabella unica nazionale non legittima l'annullamento di sentenze che abbiano fatto corretto governo di sistemi a punti accreditati.

Criterio Risarcitorio	Metodologia di Calcolo	Stato Nomofilattico
Tabelle Milano Ante-2022	Sistema a forbice con minimo e massimo monetario senza punti prefissati	Superato
Tabelle Roma	Sistema a punti analitico basato sui parametri di parentela, età e convivenza	Conforme
Tabelle Milano Ed. 2022	Sistema integrato a punto variabile con cinque parametri e cap massimo	Conforme

2.3 — Distinguishing tra personalizzazione correttiva ed equità pura

Nell'impalcatura argomentativa del risarcimento parentale si impone un rigoroso **distinguishing** tra la personalizzazione correttiva dei punteggi tabellari e il ricorso all'equità pura. A differenza della mera quantificazione automatica, l'ordinaria applicazione della tabella a punti già incorpora la considerazione delle circostanze tipiche del dramma familiare. I correttivi percentuali applicabili sull'importo finale operano unicamente per dare rilievo a particolarità della situazione non assorbite dai parametri standard.

Al contrario, il ricorso a una valutazione di **equità pura e disancorata** dalle tabelle è ammesso esclusivamente quando la fattispecie presenti caratteri di assoluta eccezionalità. Tale facoltà non trova applicazione nelle vicende ordinarie di sinistro stradale o infortunio sul lavoro, per le quali il rispetto del sistema a punti costituisce la regola generale di giudizio. Qualora il magistrato ritenga di discostarsi integralmente dai prontuari, incombe sullo stesso l'onere di motivare in ordine alle ragioni che rendono la tabella manifestamente inadeguata.

La netta distinzione tra le due fattispecie assume rilievo determinante ai fini della formulazione delle difese. La parte che lamenti la mancata personalizzazione non può limitarsi a invocare genericamente la clausola dell'art. 1226 c.c., ma deve allegare e provare fatti storici peculiari eccedenti la normale sofferenza luttuosa. In difetto di siffatta deduzione, la determinazione quantitativa conforme al punto tabellare risulta incensurabile in sede di legittimità.

03. IL PRINCIPIO DEL DEVOLUTUM NEL GRAVAME E LA DEDUZIONE DEL CRITERIO TABELLARE

L'applicazione concreta dei criteri risarcitori non vive in una dimensione astratta, ma si scontra con le **regole del processo civile** e con i limiti preclusivi posti a presidio delle impugnazioni. Nel passaggio dal primo al secondo grado, il tema della quantificazione del danno non patrimoniale soggiace al principio dispositivo e alla delimitazione dell'oggetto del contendere impressa dai motivi di gravame. L'omessa formulazione di una specifica censura in ordine al metodo di calcolo preclude al giudice d'appello la revisione officiosa dei parametri adottati.

L'equità tabellare non costituisce una regola astratta di giudizio invocabile a piacimento dinanzi alla Suprema Corte, ma postula la tempestiva deduzione dei parametri materiali di calcolo sin dall'atto d'appello, a presidio della delimitazione del devolutum.

3.1 — L'onere di specifica deduzione dei parametri tabellari nei gradi di merito

La corretta introduzione del parametro tabellare nel dibattito processuale esige il rispetto di rigorosi oneri di allegazione. Come statuito da **Cassazione Civile, ordinanza 8 gennaio 2025, n. 341**, il risarcimento del danno non patrimoniale postula una precisa articolazione delle circostanze di fatto e dei punteggi numerici invocati, costituendo un vincolo logico per la motivazione del decidente[3]. Non è sufficiente una generica contestazione dell'entità del risarcimento, dovendo la parte indicare le ragioni dell'incongruità rispetto alle risultanze istruttorie acquisite.

Sul punto, l'orientamento nomofilattico espresso da **Cassazione Civile, ordinanza 10 marzo 2025, n. 6343** evidenzia come la decisione d'appello che confermi apoditticamente la tabella a forbice incorra in **violazione dell'art. 1226 c.c.** qualora il danneggiato abbia ritualmente dedotto l'inadeguatezza di tale schema e invocato il sistema a punti[4]. L'onere di motivazione rafforzata del collegio di merito sorge proprio in virtù della tempestiva sollecitazione difensiva formulata nell'atto di appello.

Se, invece, l'appellante si limita a dolersi dell'applicazione della tabella nel minimo senza contestare la legittimità del criterio a forbice, la quaestio iuris rimane circoscritta all'interno di quel perimetro. Il **principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato** ex art. 112 c.p.c. impedisce al giudice di secondo grado di sostituire d'ufficio la metodologia di stima. La mancata impugnazione del sistema di calcolo consolida la validità della scelta metodologica compiuta dal tribunale.

3.2 — Deprivazione del legame genitoriale e rilievo dei correttivi di convivenza

La flessibilità del sistema a punti trova feconda applicazione anche nelle fattispecie non connesse all'evento morte, quali l'illecito endofamiliare derivante dalla violazione dei doveri di cura e assistenza. Nell'approfondimento dedicato al danno da privazione del rapporto genitoriale, si è evidenziato come l'abbandono morale ed economico determini una lesione permanente dell'integrità psicofisica e relazionale del minore, meritevole di un ristoro equitativo calibrato.

In simile contesto, la quantificazione giudiziale muove dai **valori-punto elaborati per la morte** del congiunto, applicando tuttavia incisivi **correttivi riduttivi percentuali** per dare conto delle differenze ontologiche tra la scomparsa fisica e la mancata instaurazione del legame affettivo. Il magistrato è chiamato a ponderare l'assenza di coabitazione prolungata nel tempo e il progressivo affievolimento della sofferenza esistenziale, motivando con puntualità sulle frazioni di abbattimento prescelte.

L'adozione di detti correttivi dimostra la versatilità del metodo tabellare, il quale non opera come rigido automatismo contabile ma come **guida orientativa per la decisione**. La specificazione dei fattori di decurtazione assicura che il giudizio risponda a canoni di stretta proporzionalità, preservando la coerenza del sistema civile dinanzi a condotte genitoriali gravemente omissive e lesive dei diritti inviolabili della prole.

04. LE PRECLUSIONI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ E LE LINEE GUIDA PER LA DIFESA

Il fulcro della decisione resa dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 1497/2026 risiede nella perentoria declinazione delle **preclusioni processuali in sede di legittimità**. Il giudice di nomofilachia sancisce che la richiesta di applicazione della tabella a punti formulata per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione incorre nella sanzione dell'**inammissibilità per novità della questione**, allorquando la parte nei gradi di merito si sia limitata a censurare l'entità minima del risarcimento liquidato o l'omessa personalizzazione all'interno del sistema a forbice [1].

La ratio di tale preclusione riposa sulla radicale **eterogeneità degli elementi materiali** posti a fondamento dei due modelli di stima. Mentre la tabella a forbice affida la determinazione monetaria a una valutazione globale priva di precisi coefficienti numerici, il **sistema a punti per il danno parentale** richiede l'allegazione e l'accertamento di una pluralità di indici fattuali specifici, quali l'età esatta dei congiunti, la convivenza effettiva e il numero dei superstiti concorrenti. L'introduzione di detti parametri nel giudizio di legittimità amplierebbe indebitamente il *thema decidendum*, violando il limite istituzionale del ricorso ex art. 360 c.p.c.

Non può trovare accoglimento la tesi difensiva volta a qualificare la scelta tabellare come mera questione di diritto rilevabile d'ufficio dal magistrato. Le tabelle risarcitorie, pur integrando la clausola generale dell'art. 1226 c.c., costituiscono uno **strumento di quantificazione equitativa** la cui attivazione postula la rituale deduzione degli elementi costitutivi della fattispecie lesiva. Qualora la sentenza di primo grado abbia confermato la liquidazione nel minimo e l'atto d'appello non abbia denunciato l'illegittimità del metodo adottato, la cognizione del collegio di secondo cure resta irrevocabilmente confinata entro i limiti del gravame spiegato.

Criteri Operativi per la Deduzione del Danno Parentale in Appello

Il difensore del danneggiato che intenda impugnare una liquidazione operata mediante il previgente sistema a forbice ha l'onere di formulare uno specifico motivo d'appello denunciando la violazione dell'art. 1226 c.c. per mancata adozione del sistema a punti. L'atto di gravame deve recare l'analitica ricostruzione dei parametri fattuali rilevanti e quantificare espressamente il differenziale economico favorevole derivante dall'applicazione dei valori-punto minimi, pena l'inammissibilità della successiva censura di legittimità.

Sul piano della tecnica redazionale del ricorso per cassazione, l'insegnamento nomofilattico impone una rigorosa perizia nell'esposizione delle doglianze. La censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. deve dimostrare che la questione tabellare era già compresa nell'**oggetto del giudizio d'appello**, trascrivendo o localizzando puntualmente i passaggi dell'atto di impugnazione in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. In difetto di siffatta allegazione, il motivo degrada a inammissibile critica fattuale, preclusa dal perimetro del sindacato di legittimità.

In conclusione, la pronuncia della Suprema Corte riafferma la centralità del principio di autoresponsabilità delle parti nel processo civile. La transizione verso l'uniformità del sistema a punti non affranca l'avvocato dall'onere di una **tempestiva e diligente strategia difensiva** sin dalle prime battute del contenzioso. Soltanto una puntuale censura del metodo di stima nell'atto di appello preserva la facoltà di invocare dinanzi ai giudici di piazza Cavour il rispetto dei parametri orientativi, scongiurando preclusioni insanabili e garantendo l'effettiva reintegrazione del patrimonio morale dei congiunti lesi.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1226 c.c.
— Valutazione equitativa del danno in caso di impossibilità di prova nel suo preciso ammontare

Art. 2056 c.c.
— Valutazione dei danni patrimoniali e rinvio alle norme sul risarcimento per inadempimento

Art. 2059 c.c.
— Risarcimento del danno non patrimoniale nei casi determinati dalla legge

Art. 111 Cost.
— Giusto processo e obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

Art. 360 c.p.c.
— Motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado

Art. 366 c.p.c.
— Requisiti di contenuto del ricorso per cassazione a pena di inammissibilità

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1497**
— Esito: respinge il ricorso. Punto: la richiesta di liquidazione del danno da perdita parentale secondo la tabella a punti è inammissibile in sede di legittimità se nei gradi di merito la parte ha contestato solo la quantificazione nel minimo del sistema a forbice senza dolersi del criterio di calcolo.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 24 ottobre 2025, n. 28257**
— Esito: dichiara il ricorso inammissibile. Punto: non sussiste alcuna graduazione gerarchica tra le tabelle a punti di Roma e quelle di Milano integrate nel 2022, costituendo entrambe validi parametri per l'esercizio del potere equitativo ex art. 1226 c.c.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 8 gennaio 2025, n. 341**
— Esito: accoglie in parte il ricorso e cassa con rinvio. Punto: il sistema a punti per la perdita del rapporto parentale si applica anche al danno da deprivazione genitoriale endofamiliare, ammettendo riduzioni motivate per mancata convivenza e differenze ontologiche rispetto all'evento morte.

4. **Cassazione Civile, ordinanza 10 marzo 2025, n. 6343**

— Esito: accoglie in parte il ricorso e cassa con rinvio. Punto: incorre in violazione dell'art. 1226 c.c. la sentenza d'appello che confermi la liquidazione secondo il modello a forbice a fronte di uno specifico motivo di gravame che invochi l'applicazione delle tabelle a punti. ↑

GM

Giovanni Ercole Moscarini

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.